

**COMUNE DI VODO CADORE**

PROVINCIA DI BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019 – 2021.
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno CINQUE (05) del mese di Marzo alle ore 18.43, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI Domenico - Sindaco
COLUSSI Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
3	

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 140/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 08.03.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con propria precedente deliberazione n. 58/2018 del 17 Luglio 2018 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019-2021 ed il piano occupazionale 2019;
- con la predetta deliberazione si è altresì proceduto alla verifica dell'esubero del personale ed alla conferma della dotazione organica; sulla base delle attestazioni dei Responsabili, è stata quindi fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 30/3/2001, nr. 165, per l'anno 2018, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

CONSIDERATO che, come prevede l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;
- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;

- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

RILEVATO che le predette linee d'indirizzo sono entrata in vigore il 27 Luglio 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che rimangono salve le programmazioni di assunzioni deliberate prima della predetta data;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni nei Comuni fino a 1.000 abitanti, non soggetti fino all'anno 2015 alla disciplina del Patto di Stabilità, alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli⁽¹⁾:

- art. 1, comma 562, della Legge nr. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali non soggetti al patto di Stabilità interno, assicurano che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- gli enti di cui al punto precedente possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;
- per costante interpretazione resa dalla Corte dei Conti – Sezione Riunite n. 52/2010, i comuni non soggetti al Patto di stabilità fino al 2015 effettuano un turn-over “*per teste*” e non per spazi finanziari assunzionali, con la possibilità di utilizzare i resti assunzionali maturati a decorrere dal 2007 (cessazioni 2006) senza limiti temporali;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (Legge nr. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dal termine di scadenza per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge nr. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. nr. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della Legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio di bilancio” nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), Legge nr. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

TENUTO CONTO delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti:

- dell'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005, Legge 311/2004, in vigenza di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;
- della circolare F.P. n. 4/2008, del parere F.P. 19 marzo 2010 n. 13731, della Corte dei Conti – Sez. Autonomie deliberazione 9.11.2009 n. 21, nonché della Corte dei Conti sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 314/2011, che hanno precisato che la mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica, al ricorrere delle seguenti condizioni: che la mobilità si svolga tra enti del

comparto e che avvenga fra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato;

- del Dipartimento della Funzione pubblica, che, con circolare dell'11 aprile 2005, ha previsto nel caso in cui l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante mobilità volontaria, non si rende necessaria la comunicazione di cui all'art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001;

EVIDENZIATO che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della Legge n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

RITENUTO pertanto opportuno di procedere ad un aggiornamento del programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019-2021 – Piano Occupazionale 2019 (aggiornamento tuttavia non obbligatorio in quanto il programma è stato approvato prima delle entrate in vigore delle Linee d'indirizzo) per meglio adeguarlo alle nuove linee d'indirizzo già sopra richiamate confermando tuttavia la delibera nr. 58/2018 nella parte in cui sono state verificate, con esito negativo, le eccedenze di personale ed è stato approvato il programma assunzionale per il triennio 2019-2021 (assunzioni per turn-over);

CONSIDERATO pertanto che con la presente deliberazione si intende:

- aggiornare il prospetto della spesa del personale nel triennio 2019-2021 rispetto al dato storico del 2008;
- ridefinire la dotazione organica alla luce delle nuove Linee d'indirizzo;
- specificare i resti assunzionali ancora utilizzabili dall'Ente;
- specificare le modalità di reclutamento delle assunzioni già programmate con la delibera n. 58/2018 e successivamente attuata con delibera nr. 79/2018 del 6 novembre 2018;

VISTO il prospetto allegato al presente atto **sub "A"**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte ed è pari al valore sostenuto nel 2018;

VISTO il prospetto allegato al presente atto **sub “B”**, nel quale è indicato il valore della “capacità assunzionale” “per teste” dell’ente nel triennio di riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge;

RITENUTO opportuno approvare pertanto l’aggiornamento al Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2021, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub “C”** alla presente delibera, comprensivo dell’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.), la cui somma non è superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come da allegato **sub “A”**);

VALUTATO che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- nell’individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

VERIFICATO che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle norme in tema di contenimento della spesa, in quanto:

- il Comune di Vodo di Cadore ha rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e 2017 e ha inviato la corrispondente certificazione entro i termini previsti;
- sulla base dei dati di preconsuntivo il Comune di Vodo di Cadore ha rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio per l’anno 2018;
- dai dati di preconsuntivo forniti dal Responsabile dell’Area Amministrativa, risulta che il Comune di Vodo di Cadore:
 - nel corso del 2018 ha rispettato l’obbligo sancito dall’art. 1 comma 562 della Legge 27 Dicembre 2006 nr. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l’anno 2018 risulta essere inferiore al dato storico dell’anno 2008;

VISTE le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24/4/2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

RICHIAMATO l’art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

ATTESO che alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto articolo, l’accesso alla Categoria D, potrà avvenire soltanto in posizione economica D1 e non più, nella posizione D3;

STABILITO in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare per il corrente anno la consistenza di personale dell’ente, così come dettagliato nell’allegato **sub “D”**, contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

VISTO infine l’art. 19, comma 8, della Legge nr. 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all’art. 39 della Legge nr. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ATTESO che con proprio verbale del 17/07/2018, allegato alla delibera di Giunta Comunale nr. 58/2018 del 17/07/2018, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità dell’atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente che viene confermato anche con il presente aggiornamento del programma e che verrà poi trasposto nella nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

CON votazione favorevole unanime e palese:

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera.
2. **DI DARE ATTO** che l'organizzazione generale degli uffici è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale è quella indicata nell'allegato **sub "D"** alla presente delibera.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio approvato 2018-2010 e sul bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione.
4. **DI ACCERTARE** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dalle apposite Tabelle riportate nel piano triennale allegato **sub "B" ed "A"**, da cui si evince:
 - la spesa complessiva di personale programmata per il triennio 2019-2021 rispetta il limite dell'anno 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 562 L. 296/2006.
 - le assunzioni a tempo indeterminato avvengono nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente.
5. **DI SPECIFICARE** che l'Organo di revisione economico-amministrativa ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge nr. 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, nr. 448, come risulta da parere allegato alla delibera n. 59/2018 del 17 Luglio 2018.
6. **DI DARE ATTO** che la presente programmazione confluirà nella nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 su cui l'Organo di revisione economico-finanziaria esprimerà il relativo parere.
7. **DI STABILIRE** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale.
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

■ Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

■ Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:

■ la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN